

Provincia di Biella

Ordinanza n 41/620-4-761 – Concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica dal torrente Cervo, in Comune di Andorno Micca (BI), ad uso produzione di beni e servizi, assentita con D.D. della Provincia di Biella 6 dicembre 2000, n° 3.330 e successiva 16 settembre 2004, n° 4.034, in capo alla società Finital Srl, con sede in Andorno Micca (BI). Istanza in data luglio 2017 della società Iride Srl, con sede in Andorno Micca (BI) per trasferimento della titolarità e contestuale variante sostanziale (prelievo di parte del fabbisogno invariato da sorgente e rilocalizzazione prelievo dal torrente Cervo). Fascicolo provinciale 761 - Codice di utenza regionale BI 00382.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la D.D. della Provincia di Biella 6 dicembre 2000, n° 3.330, con cui venne assentita ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775, alla società "Finital Srl", con sede in Roma, il rinnovo della concessione per derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 10 d'acqua pubblica superficiale dal torrente Cervo, in Comune di Andorno Micca (BI), ad uso produzione di beni e servizi, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nello stesso corso idrico superficiale;

dato atto che la suddetta concessione, per effetto della D.D. n° 3.330/2000 e secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., venne accordata per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dal 29 dicembre 1994 e, pertanto, verrà a scadere in data 28 dicembre 2024;

richiamata, altresì, la successiva D.D. della Provincia di Biella 16 settembre 2004, n° 4.034, con cui venne assentita ai sensi dell'articolo 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., sempre alla stessa società "Finital Srl", specifica variante alla concessione di cui alla D.D. della Provincia di Biella n° 3.330/2000, consistente nella realizzazione di un pozzetto in calcestruzzo completamente interrato nel fondo alveo del torrente Cervo, entro cui alloggiare i filtri di pescaggio dell'acqua, al fine di evitare l'ostruzione degli stessi in occasione di eventuali piene del corpo idrico superficiale;

vista, ora, l'istanza depositata e registrata in data 18 agosto 2017, al n° 18.534 di protocollo provinciale, con cui la società "Iride Srl", con sede in Andorno Micca (BI), ha chiesto:

1. il trasferimento in capo a se stessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., della titolarità della concessione in parola, essendo subentrata a seguito di cessione d'azienda, giusto atto a rogito Notaio Raffaello LAVIOSO in data 29 dicembre 2014, n° 72.581/14.075 di rep/fasc., nell'esercizio dell'attività e gestione degli impianti ed attrezzature tutte usufruenti della derivazione d'acqua pubblica in parola;
2. specifica variante sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla concessione in parola, allo scopo di:
 - diversificare le fonti di prelievo dell'acqua, mediante captazione di una portata massima istantanea di litri al secondo 0,30 e di un volume massimo annuo di metri cubi 5.045, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,16 d'acqua pubblica sotterranea da una sorgente tributaria del medesimo torrente Cervo, ubicata in Comune di Andorno Micca (BI);
 - riposizionare il prelievo d'acqua pubblica superficiale praticabile dal torrente Cervo, il quale, anche per effetto delle modifiche sopra indicate, si riduce in una portata massima istantanea di litri al secondo 9,70 ed in un volume massimo annuo di metri cubi 294.955, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 9,35 d'acqua pubblica superficiale, in località sempre prossima allo stabilimento di produzione ed in posizione maggiormente protetta da possibili eventi di piena del corpo idrico superficiale;

a seguito delle verifiche precedentemente condotte, il responsabile del procedimento ritiene possibile procedere all'adozione di formale Ordinanza d'istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

sulla base di tali premesse;

richiamati i seguenti atti normativi:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775;
- la L.R. 30 aprile 1996, n° 22, la L.R. 29 novembre 1996, n° 88, la L.R. 9 agosto 1999, n° 22, la L.R. 26 aprile 2000, n° 44, la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61, la L.R. 5 agosto 2002, n° 20, la L.R. 4 marzo 2003, n° 2, la L.R. 7 aprile 2003, n° 6, la L.R. 1 agosto 2005, n° 13 e la L.R. 29 gennaio 2009, n° 3;
- Il D.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque", pubblicata nel B.U. della regione Piemonte n° 18 del 3 maggio 2007 e successiva 24 marzo 2009, n° 247-13730, di modifica;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, dapprima adottato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 24 febbraio 2010, n° 1/2010 e poi approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, n°68 e ss.mm.ii.;
- le DD.G.R. 20 settembre 2004, n° 23-13437; 14 aprile 2008, n° 23-8585; 29 marzo 2010, n° 72-13725; 28 febbraio 2011, n° 80-1651; 19 Settembre 2011, n° 16-2610;
- i regolamenti regionali approvati con D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e successivo 23 febbraio 2004, n° 1/R; D.P.G.R. 25 novembre 2002, n° 14/R; D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R; D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n° 15/R; D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R; D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R; D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e successiva 21 luglio 2008, n° 23-9242; 26 maggio 2008, n° 38-8849; D.P.G.R. 6 luglio 2009, n° 8/R; D.P.G.R. 14 dicembre 2009, n° 21/R; D.P.G.R. 4 agosto 2010, n° 12/R; D.P.G.R. 30 novembre 2010, n° 19/R; D.P.G.R. 27 dicembre 2010, n° 22/R; D.P.G.R. 19 dicembre 2011, n° 16/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2012, n° 12/R; D.P.G.R. 12 luglio 2013, n° 5/R; D.P.G.R. 10 dicembre 2013, n° 13/R, D.P.G.R. 14 marzo 2014, n° 1/R e D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R;
- la Legge Regionale 29 ottobre 2015, n° 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56",

propone l'adozione di formale Ordinanza d'istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI

IL DIRIGENTE D'AREA E DEL SERVIZIO

VISTA e fatta propria la relazione che precede,

ORDINA

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";
2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26 aprile 2018, all'Albo Pretorio del Comune di Andorno Micca, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm);
3. l'indizione e l'effettuazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 13 giugno 2018, con ritrovo alle ore 10:30 presso la Provincia di Biella – Servizio

Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche. Detta visita, a termini dell'articolo 14, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.;

4. eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 2, presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero agli Uffici Comunali presso i quali viene affissa la presente ordinanza;
5. la trasmissione di copia della presente ordinanza, corredata da stato di consistenza/progetto delle derivazioni d'acqua pubblica, ai fini dell'espressione di parere previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., all'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, al Comando Militare territorialmente interessato, alla Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Biella-Vercelli, al Dipartimento Arpa Piemonte Nord-Est - Uffici di Biella, alla A.S.L. competente, al Comune di Andorno Micca ed al Gestore del servizio idrico integrato del Comune di Andorno Micca, oltre che alla medesima società concessionaria richiedente;
6. di attribuire alla presente ordinanza valore di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. A tal proposito informa che:
 - l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
 - l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
 - l'Ufficio interessato è il servizio V.I.A., energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
 - il responsabile del procedimento amministrativo è l'Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Lucio MENGHINI;
 - la responsabile dell'istruttoria é l'Istruttore di Vigilanza del Territorio Dr.ssa Silvia PASQUAL CUCCO;
7. che le domande riguardanti derivazioni tecnicamente incompatibili con la sola nuova derivazione dalla sorgente tributaria del bacino del torrente Cervo, prevista dalla domanda su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
8. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza parziale, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità ai disposti del suddetto regolamento regionale, la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 11 e seguenti del citato regolamento regionale;
9. é esclusa dal presente procedimento e non è ammessa, nei soli confronti dell'originaria concessione assentita con DD.DD. n° 6/2000 e n° 4.034/2004, la presentazione di domande di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, da parte di tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza con quelle oggetto della concessione in regolare corso di validità;
10. nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della variante, ove necessari;
11. i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;

12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 16 aprile 2018.

Il Dirigente d'Area e del Servizio
Dr. Roberto CAPOBIANCO